



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 34

Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000” - Modifiche all'allegato A.

L'Assessore alle Risorse agroalimentari, agricoltura, alimentazione, riforma fondiaria, caccia e pesca, e foreste Fabrizio Nardoni, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'ambiente Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Dott. Lorenzo Nicastro e l'Assessore alla Qualità del territorio Assetto del Territorio, Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Foreste, dal Dirigente del Servizio Ecologia e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio; riferiscono:

VISTI:

- le norme di salvaguardia delle aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e 19/1997;
- l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
- il comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003 che, recante modifiche e integrazioni al DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, prevede la Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o intervento non direttamente connesso o necessario per la gestione dei Siti Natura 2000 ai fini di conservazione della natura capace di incidere significativamente sugli stessi Siti;
- i sei criteri per una gestione forestale sostenibile, individuati nell'allegato I della risoluzione L2 della conferenza interministeriale di Lisbona (2-4 giugno 1998) e, in particolare, i criteri n. 2 “Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale” e n. 4 “Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale”;
- le Leggi Regionali n. 17/2000, n. 11/2001 e n. 17/2007 recante norme in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 Marzo 2006 n. 304 e s.m.i. avente oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 così come modificato e integrato dall'art. 6 del DPR 120/2003;
- il D.M. del 17/10/2007 recante i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- il R.R. n. 15 del 18/07/2008 recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.;
- il R.R. n. 28 del 22/12/2008 avente oggetto modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone

- Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)” introdotti con D.M. del 17/10/2007;
- la D.G.R. n. 148 del 12/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Puglia 2007/2013”;
 - la D.G.R. n. 1105 del 26/04/2010 di approvazione delle modifiche al P.S.R. 2007/2013 della Regione Puglia;
 - i Bandi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto delle seguenti Misure Forestali del P.S.R. 2007/2013:
 - 122 -”Accrescimento del valore economico delle foreste”, azione 1 “Miglioramento boschi esistenti produttivi”;
 - 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”, azione 1 “Boschi permanenti”, azione 2 “Fustaie a ciclo medio-lungo”, azione 3 “Impianti a rapido accrescimento”;
 - 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole”, azioni 1 “Bosco periurbano” e azione 2”Bosco Extraurbano”;
 - 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”, azione 1 “interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi”, azione 2 “interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie”, azione 3 “ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio”, azione 4 “microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione ed il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico”
 - 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste” Azione 1 “Supporto alla naturalizzazione di boschi per Finalità non produttive”;
 - che prevedono la realizzazione di interventi anche nelle aree Natura 2000, ZPS e SIC previa acquisizione del parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dall’Ente competente;
 - Il D.lgs. 386/03 recante “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
 - la Determinazione del Dirigente del Settore Foreste 7 luglio 2006, n. 889 “Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione criteri e modalità “. “Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”;
 - la Delibera della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 2461 “Istituzione del registro regionale dei boschi da seme ai sensi del D. Lgs. 386/03” e la Determina del Dirigente del Servizio Foreste 21/12/2009 n. 757 “approvazione dell’elenco complessivo e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia”
 - la D.G.R. n. 2250 del 26/10/2010 di indicazione tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000;
 - la D.G.R. 17 dicembre 2013 n. 2450 “Disposizioni in materia Vivaistica Forestale regionale 2013?2014”;
 - la Legge 39/2013 “”Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”;

CONSIDERATO CHE:

- in applicazione delle normative su richiamate risulta necessario utilizzare specie autoctone e/o indigene provenienti da boschi da seme negli interventi di imboschimento/rimboschimento nella Regione Puglia ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e della L.R. 19/1997;
- la D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461, istituisce il “Registro dei boschi da seme della Regione Puglia” con l’individuazione dei boschi, delle aree di raccolta e delle singole piante, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal D. Lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati)”sulla base

delle seguenti considerazioni:

1. le misure di politica comunitaria adottate, negli ultimi anni, in materia forestale, indicano un forte orientamento naturalistico nella scelta delle specie forestali da utilizzare nei rimboschimenti, indirizzando i vivai pubblici e privati ad impiegare piante di chiara origine autoctona;
 2. per accrescere, pertanto, il valore delle foreste regionali, compreso gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità, è necessario utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, alle condizioni locali;
 3. la conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica del soprassuolo, rappresenta un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile;
 4. l'applicazione e la realizzazione della normativa comunitaria consentirà di usare specie native e di provenienza locale nella costituzione di nuovi boschi; i popolamenti di "boschi da seme" iscritti nel registro regionale diventeranno fornitori di semi di specie forestali, che una volta raccolti, conservati e allevati, produrranno altre piante (sia nei vivai pubblici che nei vivai privati) da utilizzare per l'attività di rimboschimento e ricostituzione dei boschi esistenti in Puglia;
- per materiale di provenienza autoctona e indigena si fa riferimento a quanto definito all'art. 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386 a cui si richiama la D.G.R. 2250/2010;
 - l'uso di specie autoctone e/o indigene provenienti da boschi da seme della Regione Puglia riduce il rischio che patogeni estranei arrivino nella nostra regione limitando il rischio dell'insorgenza di nuove fitopatologie;
 - risulta opportuno incentivare la filiera dei vivai pubblici e privati che producono materiale vivaistico di specie autoctone provenienti da boschi da seme pugliesi, con indubbi vantaggi economici e lavorativi;
 - la Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 "Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia" evidenzia che "(...) il Servizio Foreste nella valutazione, ai fini della individuazione dei popolamenti da inserire nel registro regionale dei materiali di base ammessi, ha considerato l'origine spontanea del popolamento per privilegiare il materiale di origine locale che si è nel tempo adattato alle condizioni ambientali e alle avversità biotiche ed abiotiche". Nella stessa Deliberazione è riportata la cartografia delle regioni forestali della Regione Puglia (definite quali regioni di provenienza) (Allegato E);

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di:

- modificare la prescrizione riportata al punto 1 dell'Allegato A alla D.G.R. 2250/2010, come segue: "Per la realizzazione dei lavori di imboschimento e rinfoltimento da eseguire nelle aree Rete natura 2000 e aree protette presenti sul territorio regionale è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene; ai fini della presente disposizione, si considera quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme ricompresi nel territorio della Regione Puglia tenendo conto, eventualmente, anche della regione di provenienza in cui è ricompresa l'area di intervento. L'individuazione della regione di provenienza è definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02-02-2010). Sono esclusi gli interventi di imboschimento e miglioramento boschivo già finanziati nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 per la cui realizzazione è consentito l'impiego di materiale di impianto non conforme alle caratteristiche di cui sopra, purché: 1) il direttore lavori attesti l'idoneità di tale materiale dal punto di vista biologico ed ecologico con i siti di intervento individuati nel territorio della Regione Puglia; il Servizio Foreste verificherà a campione tale idoneità secondo le indicazioni che saranno fornite mediante apposita Circolare 2) sia utilizzato materiale proveniente dalla macroregione mediterranea meridionale così come definita dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 02/04/2014, prot. n. 15632. In Linea generale al fine di evitare rischi di inquinamento genetico che si ritengono maggiormente possibili all'interno dei popolamenti forestali di origine spontanea esistenti,

l'eventuale ricorso a materiale di impianto proveniente da altre Regioni non può comunque trovare impiego per le operazioni di rinfoltimento, eccezion fatta per gli impianti di conifere. Per la medesima ragione, l'uso di tale materiale non deve trovare applicazione per la realizzazione di nuovi boschi adiacenti a superfici forestali esistenti nel raggio di 1 km”.

Per facilitare il monitoraggio degli interventi il Servizio Foreste comunica ai Servizi sottoscrittori della presente D.G.R. e agli enti gestori delle Aree Protette, in quanto soggetti competenti in materia ambientale, l'ubicazione e l'estensione degli impianti realizzati con materiale di propagazione proveniente da altre Regioni nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 in aree ricomprese nella Rete Natura 2000 e/o nelle Aree Protette. Di tali materiali di impianto dovranno essere fornite informazioni relative alle specie e alle loro provenienze, così come desunte dai progetti ammessi ai finanziamenti; L'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997 e dell'art. 4 della l.r. n. 17/2000.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, Nardoni, di concerto con l'Assessore dott. Nicastro e con l'Assessore Prof. Barbanente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e con l'Assessore alla Qualità del territorio,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste, del Dirigente del Servizio Ecologia e del Servizio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- modificare la prescrizione riportata al punto 1 dell'Allegato A alla D.G.R. 2250/2010, come segue: “Per la realizzazione dei lavori di imboscamento e rinfoltimento da eseguire nelle aree Rete natura 2000 e aree protette presenti sul territorio regionale è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene; ai fini della presente disposizione, si considera quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme ricompresi nel territorio della Regione Puglia tenendo conto, eventualmente, anche della regione di provenienza in cui è ricompresa l'area di intervento. L'individuazione della regione di provenienza è definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02-02-2010). Sono esclusi gli interventi di imboscamento e miglioramento boschivo già finanziati nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 per la cui realizzazione è consentito l'impiego di materiale di impianto non conforme alle caratteristiche di cui sopra, purché: 1) il direttore lavori attesti l'idoneità di tale materiale dal punto di vista biologico ed ecologico con i siti di intervento individuati nel territorio della Regione

Puglia; il Servizio Foreste verificherà a campione tale idoneità secondo le indicazioni che saranno fornite mediante apposita Circolare 2) sia utilizzato materiale proveniente dalla macroregione mediterranea meridionale così come definita dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 02/04/2014, prot. n. 15632. In Linea generale al fine di evitare rischi di inquinamento genetico che si ritengono maggiormente possibili all'interno dei popolamenti forestali di origine spontanea esistenti, l'eventuale ricorso a materiale di impianto proveniente da altre Regioni non può comunque trovare impiego per le operazioni di rinfoltimento, eccezion fatta per gli impianti di conifere. Per la medesima ragione, l'uso di tale materiale non deve trovare applicazione per la realizzazione di nuovi boschi adiacenti a superfici forestali esistenti nel raggio di 1 km".

- Per facilitare il monitoraggio degli interventi il Servizio Foreste comunica ai Servizi sottoscrittori della presente D.G.R. e agli enti gestori delle Aree Protette, in quanto soggetti competenti in materia ambientale, l'ubicazione e l'estensione degli impianti realizzati con materiale di propagazione proveniente da altre Regioni nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 in aree ricomprese nella Rete Natura 2000 e/o nelle Aree Protette. Di tali materiali di impianto dovranno essere fornite informazioni relative alle specie e alle loro provenienze, così come desunte dai progetti ammessi ai finanziamenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente
